



**Federazione Gilda Unams
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
GILDA DEGLI INSEGNANTI
BOLOGNA**

Via Cesare Battisti 2 - 40123 Bologna
Tel. 051 270479 - fax 051 6565278
e-mail: gildabologna@iperbole.bologna.it
web <http://www.gildabo.it>



Guida alla mobilità territoriale e professionale per l'a.s. 2010/2011

Quali le fonti normative?

Il **CCNI** sottoscritto in data 16 febbraio 2010 e l'**O.M. n. 19** del 19 febbraio 2010.

La normativa può essere consultata sui siti della Gilda degli Insegnanti www.gildabo.it – www.gildains.it, presso il sindacato, presso le segreterie delle scuole.

Quando si parla di mobilità, a cosa ci si riferisce?

Ai **trasferimenti**, all'**assegnazione di sede** di titolarità ai **docenti neo immessi in ruolo**, ai **passaggi di ruolo** (da un ordine di scuola all'altro) ed ai **passaggi di cattedra** (da una classe di concorso ad un'altra, nello stesso ordine di scuola).

Chi può chiedere trasferimento?

Gli insegnanti e il personale educativo di ruolo con o senza sede definitiva.

- Gli insegnanti di Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado e il personale ATA per sedi della provincia di titolarità e/o per sedi di un'altra provincia (una domanda per provincia).
- Gli insegnanti della Scuola Secondaria di II grado, per sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi di più province (una sola domanda).

Può produrre domanda di trasferimento per l'a.s. 2010/2011

- **in ambito provinciale** il personale docente ed educativo **assunto** con decorrenza giuridica **1/9/2008 o precedente**;
- **in ambito interprovinciale** il personale docente ed educativo **assunto** con decorrenza giuridica **1/9/2007 o precedente**.

Fa eccezione il personale di cui all'art. 7, comma 1, punti I, III, V del contratto, che può comunque partecipare ai movimenti (I. Disabilità e gravi motivi di salute; III. Personale disabile e personale che ha bisogno di particolari cure continuative; V. Assistenza al coniuge ed al figlio disabile, ovvero assistenza del figlio unico al genitore disabile).

Il personale assunto su sede provvisoria (decorrenza **1/9/2009**) **parteciperà** al movimento **al fine di ottenere l'assegnazione definitiva** (deve quindi presentare domanda).

Il personale che si è avvalso per tre anni degli artt. 36 e 59 del contratto (ex artt. 33 e 58) deve presentare domanda di trasferimento?

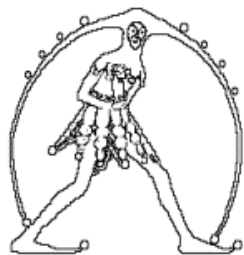
Quello a cui si fa riferimento è il personale che, nell'ambito del comparto scuola, ha accettato rapporti di lavoro di durata annuale mantenendo per tre anni la titolarità della sede di servizio.

Detto personale, superato il triennio, perde la sede di titolarità. Al fine di ottenere la nuova sede di titolarità può presentare domanda di trasferimento. Se lo fa, verrà trattato nel corso della seconda fase del movimento come proveniente da fuori comune rispetto alle sedi richieste. Se non presenta domanda (o non viene soddisfatto nella fase citata) la sede di titolarità verrà attribuita d'ufficio sui posti residuati prima della terza fase (mobilità professionale e territoriale interprovinciale).

A chi deve essere presentata la domanda?

La domanda deve essere redatta sugli appositi moduli, in carta semplice, deve essere **indirizzata** all'Ufficio Scolastico Regionale - **Ufficio Scolastico Provinciale** (di seguito denominato USP) - **della provincia di titolarità** e deve essere **inviata al Dirigente scolastico dell'istituto dove si presta servizio**.

La domanda può essere presentata a mano (esigere la ricevuta) o inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante).



**Federazione Gilda Unams
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
GILDA DEGLI INSEGNANTI
BOLOGNA**

Via Cesare Battisti 2 - 40123 Bologna
Tel. 051 270479 - fax 051 6565278
e-mail: gildabologna@iperbole.bologna.it
web <http://www.gildabo.it>

I **docenti di Scuola Primaria** e di **Scuola Secondaria di I grado** devono fare domanda attraverso la piattaforma **Istanze on line**, dopo essersi registrati ed aver effettuato il riconoscimento presso una qualsiasi scuola, presentandosi con il Modulo di adesione scaricato dopo la registrazione

Entro quali termini deve essere presentata la domanda?

Entro il 22 marzo 2010. Dopo il termine di scadenza il contenuto della domanda non può più essere modificato.

Quale modulistica deve essere utilizzata?

La modulistica per i trasferimenti e i passaggi fa parte integrante dell'ordinanza. Gli appositi moduli potranno essere scaricati dal sito provinciale. Esistono moduli diversi per: trasferimento: docenti scuola dell'infanzia, primaria, media, superiore, ATA, personale educativo. passaggio di ruolo, passaggio di cattedra, passaggio di profilo.

Ordine di scuola	Modello per Trasferimento/Assegnazione di sede	Modello per Passaggio di cattedra	Modello per Passaggio di ruolo
Scuola dell' Infanzia	Modello A1	-	Modello A3
Scuola Primaria	Modello B1	-	Modello B4
Scuola Secondaria di I grado	Modello C1	Modello C2	Modello C3
Scuola Secondaria di II grado	Modello D1	Modello D2	Modello D3

E' possibile rinunciare alla domanda di trasferimento (passaggio) presentata?

Sì. La domanda di rinuncia deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata al competente USP della provincia di titolarità dell'interessato e **deve pervenire 10 giorni prima della comunicazione al SIDI da parte degli UU.SS.PP. delle domande** entro le seguenti date:

Personale coinvolto	Comunicazione al SIDI - da parte degli U.S.P. - delle domande e dei posti disponibili	Termine ultimo per la revoca della domanda di mobilità	Pubblicazione dei movimenti
Docenti Scuola Infanzia	12 maggio	2 maggio	31 maggio
Docenti Scuola Primaria	24 aprile	14 aprile	18 maggio
Docenti Scuola Secondaria di I grado	27 maggio	17 maggio	22 giugno
Docenti Scuola Secondaria di II grado	21 giugno	11 giugno	16 luglio
Personale Educativo	4 maggio	15 maggio	25 maggio

Chi ha presentato più domande deve specificare chiaramente a quale tipo di domanda vuole rinunciare, altrimenti la rinuncia verrà estesa a tutte le domande.



**Federazione Gilda Unams
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
GILDA DEGLI INSEGNANTI
BOLOGNA**

Via Cesare Battisti 2 - 40123 Bologna
Tel. 051 270479 - fax 051 6565278
e-mail: gildabologna@iperbole.bologna.it
web <http://www.gildabo.it>

Quante e quali preferenze possono essere indicate sul modulo per il trasferimento?

- Per il personale di scuola dell'infanzia e primaria massimo 20
- Per il personale della scuola secondaria massimo 15

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

- Scuola (solo per posti speciali e per la scuola secondaria)
- Circolo
- Distretto
- Comune
- Provincia
- Dotazione organica provinciale
- Dotazione organica di sostegno, per la scuola secondaria di secondo grado
- Centri territoriali (corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta).

Non può essere indicata una preferenza che comprende la sede di titolarità.

Come si indicano le preferenze?

Sarà sempre necessario indicare il **numero di codice** e la **dizione in chiaro**. I numeri di codice sono reperibili in sindacato, sul sito provinciale e sul sito del Ministero. In caso di discordanza fra numero di codice e dizione in chiaro, prevale il codice. Per la scuola superiore esistono codici particolari per richiedere il sostegno.

Come si richiedono i posti di formazione e istruzione dell'età adulta?

E' necessario indicare l'apposito **numero di codice** e la relativa **dizione in chiaro**.

Quali documenti presentare?

La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli avverrà in base alle tabelle di valutazione allegate al contratto. Chi presenta domanda di trasferimento o passaggio deve necessariamente leggere attentamente le tabelle di valutazione, individuare i titoli posseduti, dichiararli nel modulo domanda e autocertificarli attraverso l'apposito allegato.

Chi richiede il trasferimento e il passaggio **documenterà una sola domanda**. Nella seconda domanda farà riferimento alla documentazione allegata alla prima. In generale si può affermare che **le certificazioni possono essere sostituite da dichiarazioni personali in carta semplice** oppure dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Alcuni esempi:

- Per documentare il servizio deve essere utilizzato **l'allegato D**
- Per documentare la continuità di servizio deve essere utilizzato **l'allegato F** (docenti)
- **Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da dichiarazioni personali**
- **L'idoneità in concorso** (abilitazione) **può essere sostituita da dichiarazione personale** solo se conseguita **nella provincia dove si presenta** la domanda di trasferimento (passaggio), quindi nella provincia di titolarità. Sarà comunque sempre possibile presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
- La **dichiarazione della residenza della persona alla quale ci si vuole ricongiungere** (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) deve riportare **anche la data di decorrenza della residenza stessa**; si dovrà sempre dichiarare lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e lo stato di parentela della persona a cui ci si vuole ricongiungere.
- Quando si dichiara **l'esistenza di figli minorenni**, **si dovrà sempre indicare la data di nascita** degli stessi.

L'insegnante che chiede il passaggio deve documentare con attestazione o con **dichiarazione sostitutiva personale il possesso del titolo di studio e/o dell'abilitazione ove richiesta**. Sul sito provinciale sono reperibili gli appositi moduli per le autocertificazioni.



**Federazione Gilda Unams
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
GILDA DEGLI INSEGNANTI
BOLOGNA**

Via Cesare Battisti 2 - 40123 Bologna
Tel. 051 270479 - fax 051 6565278
e-mail: gildabologna@iperbole.bologna.it
web <http://www.gildabo.it>

Quali le modalità in caso di controversie relative alla mobilità?

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137, e 138 del CCNL 29/11/2007. Rimane comunque l'istituto del **reclamo scritto rivolto all'organo che ha emanato l'atto entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto**. In caso di controversia è consigliabile che l'iscritto si faccia assistere dai consulenti della Gilda degli Insegnanti.

Chi può chiedere trasferimento per un posto di lingua straniera nella scuola primaria?

Il docente di ruolo in possesso dei seguenti titoli: superamento concorso per esami e titoli a posti di insegnante elementare con superamento anche della prova facoltativa di lingua straniera; attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica autorizzati dal Ministero; possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l'insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria (oltre al titolo di accesso ai ruoli della scuola primaria), certificato rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all'estero con collocamento fuori ruolo relativamente all'area linguistica della zona in cui è stato svolto il servizio all'estero. Il possesso del titolo deve essere documentato.

Il docente che chiede trasferimento per posti di lingua straniera e per posti comuni può esprimere l'ordine di preferenza?

Sì, può esprimere l'ordine di preferenza tra posto comune e lingua. In assenza di tale indicazione, la priorità viene attribuita al posto di lingua.

Coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a posto di lingua straniera sono tenuti a garantire per un triennio l'insegnamento della lingua straniera?

Sì. Non possono quindi chiedere trasferimento nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua (a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua straniera).

E' possibile richiedere trasferimento per un altro posto dell'organico di circolo?

Sì. L'insegnante di scuola primaria può chiedere trasferimento fra le varie tipologie di posto (comune - lingua straniera) anche all'interno dell'organico funzionale del proprio circolo.

L'insegnante di sostegno (scuola speciale) può chiedere trasferimento su posto di tipo comune?

Solo dopo aver assolto l'obbligo quinquennale.

Quante domande di passaggio possono essere presentate?

Può essere presentata **domanda di passaggio di ruolo per un solo ordine di scuola e per una sola provincia**, ad **eccezione** della **scuola secondaria di secondo grado** (più province).

Il passaggio di ruolo ha la prevalenza su ogni altra richiesta di mobilità. Per il personale ITP o ex assistente di cattedra degli Enti locali transitato nello Stato, è prevista la possibilità di chiedere il passaggio di ruolo o di cattedra se in possesso dei titoli richiesti. Per il personale ATA, in possesso dei prescritti requisiti, è prevista la possibilità di passaggio di profilo nell'ambito della stessa area.

Può essere richiesto il passaggio di ruolo per più classi di concorso appartenenti ad un solo grado di istruzione.

Per richiedere il passaggio è necessario aver superato l'anno di prova all'atto della presentazione della domanda ed essere in possesso dell'apposito titolo di accesso e di abilitazione dove richiesto.

Il docente di sostegno che non ha ancora assolto l'obbligo quinquennale può chiedere il passaggio di ruolo?

Sì, solo **su posti di sostegno** (scuola speciale).

Assegnazioni provvisorie, utilizzazioni?

Tutti gli istituti riguardanti la mobilità annuale saranno regolati da un ulteriore contratto.



**Federazione Gilda Unams
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
GILDA DEGLI INSEGNANTI
BOLOGNA**

Via Cesare Battisti 2 - 40123 Bologna
Tel. 051 270479 - fax 051 6565278
e-mail: gildabologna@iperbole.bologna.it
web <http://www.gildabo.it>

Attribuzione delle cattedre e dei posti: alcuni casi.

I movimenti su cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole della medesima sede o altra sede sono disposti **soltanto se gli interessati ne hanno fatto esplicita richiesta nella Sezione F del modulo domanda** (riguarda la scuola secondaria).

Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l'orario di insegnamento nella seconda delle due scuole (o anche nella terza) così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito.

Il completamento può essere anche sulle scuole aventi classi a tempo prolungato. Il docente dovrà essere considerato titolare nella prima scuola. I docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano esser trasferiti nella scuola di completamento dovranno farne apposita domanda.

Nel caso di movimento a domanda, le cattedre orario saranno prese in considerazione solo se l'interessato ha espresso il proprio gradimento ad accedervi contrassegnando l'apposita casella sul modulo domanda.

Come sono considerate le sezioni staccate o scuole coordinate e le succursali?

Sezioni staccate: vanno considerate come **autonome**. Per esservi trasferito il docente dovrà farne apposita richiesta. Le **succursali funzionanti nello stesso comune** vanno considerate come **parte integrante dello stesso istituto** da cui dipendono.

Come viene valutato il servizio pre-ruolo?

La valutazione del servizio pre-ruolo viene effettuata per intero nella mobilità a domanda, mentre per la mobilità d'ufficio si valuta nel seguente modo:

- i primi quattro anni per intero; il periodo eccedente i quattro anni è valutato per i due terzi.

In altre parole, spetteranno **3 punti per i primi quattro anni** e **2 punti per gli anni successivi**.

Le frazioni di anno sono valutate punti 1 o 2 per un periodo rispettivamente pari o superiore a mesi 4 o 8.

Ad esempio, 6 anni di pre-ruolo = 3 punti x 4 anni = 12 punti + 2 anni eccedenti i quattro x 2 = 4 punti Totale 16 punti.

Come viene valutato il servizio in caso di periodi di aspettativa?

Nel caso in cui il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia, il punteggio sarà attribuito per intero a condizione che nel relativo anno scolastico abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e pertanto non potrà essere attribuito alcun punteggio.

I congedi previsti dal D.L. 151/2001 (maternità, congedi parentali, malattia del figlio) sono valutati?

Sì. Anche se non retribuiti. Le **aspettative e i congedi non retribuiti**, fruiti per altre motivazioni, **non sono** invece **valutati**.

E' valutato il servizio prestato nella scuola paritaria?

No. Il servizio infatti non è utile ai fini della ricostruzione della carriera.

I diplomi di specializzazione sono valutabili?

Sì. Se biennali e conseguiti dopo la laurea. Non sono valutabili i titoli di specializzazione per l'insegnamento al alunni in situazione di handicap.

A parità di punteggio ?

A parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

Quando viene attribuito il punteggio per la continuità?

Quando c'è **coincidenza, per almeno 3 anni, fra scuola di titolarità e sede di servizio** o quando il periodo di mancata prestazione del servizio nella sede di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti come servizio validamente prestato nella medesima scuola (assenza per gravidanza, servizio militare...).

La continuità è mantenuta per un sessennio dal docente trasferito d'ufficio che intende ritornare nella scuola di precedente titolarità.



**Federazione Gilda Unams
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
GILDA DEGLI INSEGNANTI
BOLOGNA**

Via Cesare Battisti 2 - 40123 Bologna
Tel. 051 270479 - fax 051 6565278
e-mail: gildabologna@iperbole.bologna.it
web <http://www.gildabo.it>

Quanti punti vengono assegnati per la continuità?

I punti spettanti per la continuità sono **2 per i primi 5 anni, 3 punti per ciascun anno successivo al 5° anno di titolarità**. In ogni caso, **vengono attribuiti solo dopo 3 anni di titolarità** nella scuola di servizio.

Continuità e organico funzionale di circolo.

L'introduzione nell'anno scolastico 98/99 dell'organico funzionale di circolo per la scuola primaria e nell'anno scolastico 99/2000 per la scuola dell'infanzia non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. Non interrompe la continuità il trasferimento da lingua 2 a posto comune e viceversa (nell'ambito dello stesso circolo).

Come mantenere il diritto al rientro nella sede di titolarità nel sessennio?

L'interessato, dichiarato soprannumerario, dovrà **presentare domanda condizionata** e, in **ogni anno del sessennio**, dovrà presentare domanda di trasferimento **indicando, come prima sede, quella dove era titolare ed ha perso il posto**.

Permane il diritto al mantenimento della continuità di servizio e del punteggio aggiuntivo nei riguardi del personale soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che, nel corso del sessennio, non realizza il rientro nella scuola o sede di precedente titolarità, ma ottiene il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda. Il diritto al rientro opera esclusivamente nell'ambito della tipologia di titolarità posseduta al momento del trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata, anche se questi ultimi sono stati disposti per diversa tipologia di posto. Non si applica il vincolo di permanenza quinquennale per il personale soprannumerario su posto comune che ha chiesto, con domanda condizionata, il trasferimento su posto di sostegno.

Per chi non ha presentato domanda di trasferimento o passaggio provinciale per un triennio ... punteggio aggiuntivo (bonus di 10 punti).

Al docente che per un triennio, nel periodo che andava **dall'anno scolastico 2000/2001 all'anno scolastico 2007/2008, non ha presentato domanda** (o l'ha revocata in tempo utile) di trasferimento o passaggio provinciale verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo (punti 10).

L'anno scolastico 2007/2008 è stato l'ultimo anno utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Si chiarisce **che tale punteggio può essere utilizzato anche successivamente a tale periodo**.

Il punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari e, per la scuola primaria, domanda di trasferimento tra i posti (comune e lingua) dell'organico nello stesso circolo; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità ha fatto maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria, fatta eccezione in caso di rientro, entro il sessennio, nella scuola di precedente titolarità.

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del sessennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del sessennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non fa perdere il diritto al punteggio aggiuntivo. Analogamente non perde il punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel sessennio non richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

Il bonus può essere indicato tutte le volte che si produce domanda di trasferimento.

Lo si perde

- nel caso si ottenga il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria



**Federazione Gilda Unams
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
GILDA DEGLI INSEGNANTI
BOLOGNA**

Via Cesare Battisti 2 - 40123 Bologna
Tel. 051 270479 - fax 051 6565278
e-mail: gildabologna@iperbole.bologna.it
web <http://www.gildabo.it>

Lo si mantiene

- in caso di mancato accoglimento della domanda di trasferimento, passaggio o assegnazione provvisoria presentata in ambito provinciale
- in caso di trasferimento, passaggio o assegnazione provvisoria in ambito interprovinciale
- in caso di trasferimento, passaggio o assegnazione provvisoria in ambito provinciale a seguito di domanda condizionata quale soprannumerario
- in caso di rientro, nel sessennio, nella scuola di precedente titolarità
- in caso di trasferimento tra posto comune e lingua nell'organico funzionale di circolo

Viene valutato l'anno scolastico in corso?

No, per il personale docente ed educativo. E' conteggiato esclusivamente per il superamento dell'obbligo quinquennale (sostegno, scuola speciale).

Se nel comune di residenza del familiare a cui ci si vuole ricongiungere non esistono istituzioni scolastiche richiedibili, come viene valutato il punteggio spettante per il ricongiungimento?

Il **punteggio viene valutato per il comune più vicino** in base alle tabelle di viciniorietà).

Per ottenere il relativo punteggio, da quanto tempo il familiare deve essere residente nel comune dove si chiede il ricongiungimento?

Da almeno tre mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'Ordinanza.

Per i trasferimenti nell'ambito della sede (comune), si valutano le esigenze di famiglia?

No.

Le esigenze di famiglia si valutano ai fini dei passaggi di cattedra e di ruolo?

No.

Come si valutano le esigenze di famiglia quando esiste l'organico funzionale di circolo?

Le esigenze di famiglia sono prese in considerazione se il comune dove esistono tali esigenze risulta compreso nel circolo.

Viene valutato il servizio prestato in qualità di insegnante di sostegno senza titolo di specializzazione?

Sì.

Viene valutato il superamento di un concorso?

Sì. Solo uno. Deve essere un concorso pubblico per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza, ruolo pari o superiore a quello di appartenenza. I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono valutabili per i trasferimenti della scuola primaria. I concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili per i trasferimenti della scuola primaria.

I concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili per i trasferimenti della scuola secondaria di II grado.

Passaggi di ruolo punteggi.

Per i passaggi di ruolo vengono valutati, **oltre al superamento del concorso** per l'accesso al ruolo di appartenenza, a ruoli pari o superiori a quello di appartenenza, **anche ulteriori concorsi pubblici per l'accesso a ruoli di livello pari o superiore.**

Vengono attribuite precedenza nei trasferimenti e passaggi?

Sì. Le precedenza riguardano:

- Disabilità e gravi motivi di salute
- Trasferimento d'ufficio nel sessennio (rientro)
- Particolari cure continuative
- Assistenza al coniuge ed al figlio disabile o assistenza del figlio unico al genitore disabile



**Federazione Gilda Unams
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
GILDA DEGLI INSEGNANTI
BOLOGNA**

Via Cesare Battisti 2 - 40123 Bologna
Tel. 051 270479 - fax 051 6565278
e-mail: gildabologna@iperbole.bologna.it
web <http://www.gildabo.it>

- Personale coniuge di militare
- Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
- Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale

Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare disabile ai sensi dell'art.33, commi 5 e 7 della legge 104/92 è destinatario di una precedenza?

No. Potrà usufruire di una precedenza nell'ambito delle operazioni di utilizzazione/assegnazione provvisoria. Per quanto concerne le operazioni di mobilità **è riconosciuta una precedenza per l'assistenza al coniuge ed al figlio disabile, ovvero assistenza del figlio unico al genitore disabile**.

Il perdente posto: come viene individuato, cosa deve fare.

Quando si procederà alla formulazione dell'organico di diritto per l'a.s. 2010 - 2011, potrà accadere che, in qualche istituto, detto organico risulti inferiore all'organico di diritto (da non confondere con l'organico di fatto) dell'anno scolastico in corso (2009 - 2010).

In detti istituti si verificherà il fenomeno del o dei perdenti posto.

L' **individuazione del perdente posto** è effettuata nel seguente ordine:

- Si considera perdente posto **prioritariamente chi ha assunto la titolarità nella scuola dal precedente 1 settembre 2009 a seguito di domanda di trasferimento volontaria.**
È considerato come trasferito a domanda volontaria anche il personale perdente posto in altra scuola che, nel corso del quinquennio, pur avendo chiesto, come prima preferenza, il rientro nella scuola di precedente titolarità, il primo settembre 2009 è stato trasferito in un'altra delle scuole indicata tra le preferenze
- **Successivamente**, si formula la graduatoria comprendente **il personale che ha assunto la titolarità nella scuola negli anni scolastici precedenti il 2009 - 2010, ivi compresi coloro che**, individuati perdenti posto, nel corso del sessennio precedente, sono stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata e **hanno acquisito nuovamente la titolarità nella scuola dal 1° settembre 2009 ed il personale che ha acquisito la titolarità nella scuola dal precedente 1° settembre 2009 a seguito di trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata.**

Se l'organico di diritto 2010 - 2011 verrà definito dopo il 22 marzo 2010 (termine ultimo per presentare la domanda di trasferimento), per i perdenti posto **verrà riaperto il termine per presentare la domanda.** **Il perdente posto (entro cinque giorni dalla notifica di soprannumerario) dovrà presentare domanda di trasferimento "normale" per sedi a piacimento.**

Potrà presentare la domanda come "domanda condizionata" al permanere della situazione di soprannumerarietà. In questo caso dovrà rispondere **NO** alla domanda (presente sul modulo) "Il dipendente è perdente posto e intende comunque partecipare al movimento a domanda?".

In caso di trasferimento ad una delle sedi richieste, tale trasferimento sarà considerato "trasferimento a domanda" e quindi verrà meno il diritto al rientro con precedenza nella sede di precedente titolarità nel quinquennio.

Nel caso in cui non ottenga il "trasferimento a domanda", il soprannumerario verrà trasferito d'ufficio.

Il soprannumerario potrà indicare anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità. Dovrà documentare la domanda.

L'interessato **manterrà il diritto al rientro con precedenza** nella scuola di attuale titolarità per 6 (sei) anni presentando ogni anno domanda di trasferimento (**indicando come prima preferenza la scuola dalla quale è stato trasferito d'ufficio/con domanda condizionata**).

Il soprannumerario potrà anche lasciarsi trasferire d'ufficio (nella sede disponibile più vicina alle attuale sede di titolarità - in base alla tabella di viciniorietà). In tale caso dovrà comunque presentare il modulo domanda (senza documentazione) compilato solo in alcune parti (indicherà le proprie generalità, il punteggio attribuitogli come perdente posto e, se docente di sostegno, se è ancora nel quinquennio o meno. Non indicherà, nell'ultima facciata del modulo, le sedi).